

Pubblicato il 21/06/2019

N. 03469/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01036/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2019, proposto da Comune di Pignataro Maggiore, in persona del Sindaco p.t. e in qualità di componente del Consorzio Asi di Caserta, Rosa Petrone, in qualità di membro del Consiglio Generale del Consorzio ASI di Caserta, rappresentati e difesi dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elett.te domiciliati in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 155 presso l'avv. Marco Andreoli;

contro

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4; Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio eletto in Napoli alla via S. Lucia, n. 81; Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Gallo, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Casertano in Napoli, via Coletta n.12; Comune di Mondragone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elett.te dom.to in Napoli alla Via Luciana Pacifici n. 6 (già Via Azzariti); Giovanni Comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Zarrillo, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Pisani in Napoli, viale Gramsci, 19; Comune di Villa Literno, Raffaella Pignetti, Nicola Tamburrino, Alessandro Rizzieri non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della Deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio ASI di Caserta n. 16 data 4.3.2019 e di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, della Regione Campania, del Comune di Caserta, del Comune di Mondragone e di Giovanni Comunale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Pignataro Maggiore, quale componente del Consorzio A.S.I. di Caserta, e Rosa Petrone, quale delegata comunale nel Consiglio Generale dell'indicato Consorzio, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio A.S.I. di Caserta n. 16 data 4.3.2019 con cui si è provveduto a:

- a) prendere atto della precedente decadenza di due componenti del comitato direttivo del Consorzio;
- b) prendere atto delle dimissioni del Presidente del Consorzio e di un altro membro del Comitato Direttivo presentate nella stessa seduta del 04.03.2019;
- c) ad indire, sempre nella stessa seduta, l'elezione del nuovo comitato direttivo e del Presidente;
- c) ad eleggere e nominare i componenti del nuovo comitato direttivo e del nuovo Presidente.

I ricorrenti, avendo interesse alla corretta e legittima organizzazione degli organi consortili, hanno, quindi, impugnato la predetta delibera, contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- I. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione dei principi generali relativi alla convocazione delle sedute degli organi collegiali, violazione degli artt. 7, 8, 10, 11 e 13 dello statuto del consorzio, violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990;
- II. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione dei criteri di cui dalla deliberazione n. 9/2014 del collegio dei revisori dei conti, violazione degli artt. 7, 8, 10, 11 e 13 dello statuto del consorzio, violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, difetto di motivazione;
- III - Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 2386 del codice civile, violazione degli artt. 7, 8, 10, 11 e 13 dello statuto del consorzio, violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, eccesso di potere, incompetenza.

La Regione Campania, il Comune di Caserta, il Comune di Mondragone e Giovanni Comunale si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

In via preliminare hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Alla camera di consiglio dell'8 maggio la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, il presente giudizio va definito con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., come già evidenziato alle parti alla predetta camera di consiglio.

In via preliminare, va esaminato il profilo relativo alla sussistenza della giurisdizione. Nel caso di specie, i ricorrenti contestano la legittimità della delibera emessa dal Consorzio A.S.I. di Caserta con cui è stato sostanzialmente eletto il nuovo comitato direttivo e il relativo Presidente.

Ritiene il Collegio che, in punto di riparto di giurisdizione, sia necessario valorizzare la natura giuridica del Consorzio A.S.I. di Caserta.

Questo Tar ha in passato già evidenziato che il Consorzio A.S.I. di Caserta è un ente pubblico economico che gestisce attività avente rilevanza economica ed imprenditoriale e lo stesso non è un ente strumentale dei Comuni consorziati per la gestione di un servizio, ma è un ente pubblico economico strumentale della Regione Campania (cfr., T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 21/02/2017, n.1039).

Inoltre questa stessa Sezione ha recentemente ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a provvedimenti di revoca e nomina di componenti del Consorzio A.S.I. di Caserta (sentenza n. 871/2019, in relazione alla nomina a componenti del Consiglio Generale del Consorzio A.S.I.).

In particolare si è evidenziato che «in tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 c.c., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice

amministrativo, trattandosi di atto "uti socius", non "jure imperii", compiuto dall'ente pubblico "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, comma 13, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135. L'amministratore revocato dall'ente pubblico, come l'amministratore revocato dall'assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell'art. 2383 c.c., non anche la tutela "reale" per reintegrazione nella carica, in quanto l'art. 2449 c.c. assicura parità di "status" tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica» (Cassazione civile Sezioni Unite 23 gennaio 2015 , n. 1237; Cassazione civile Sezioni Unite 3 ottobre 2016 n.19676; Cassazione civile Sezioni Unite 14 settembre 2017 n.21299).

La predetta giurisprudenza è applicabile anche ai Consorzi A.S.I., trattandosi di soggetti giuridici autonomi rispetto agli enti consorziati, nonché titolari di competenze proprie, da svolgersi secondo logiche di tipo imprenditoriale, attesa la loro natura di enti pubblici economici, restando altresì estranei ad una configurazione di intima strumentalità rispetto all'ente locale (871/2019, cit).

Inoltre, questa Sezione ha già rilevato che non vale in senso contrario richiamare l'orientamento che distingue la giurisdizione in ragione della differenza tra atti societari puri ed atti prodromici dell'ente pubblico socio, questi ultimi rientranti nell'ambito della giurisdizione amministrativa; invero, ha osservato la giurisprudenza che atti come quelli impugnati nell'attribuire al soggetto designato la posizione di componente del Consiglio Generale del Consorzio A.S.I. di Caserta, o nel revocarla, gli conferiscono (o privano lo stesso di) un potere di componente dell'organo di amministrazione sociale che, considerato dal punto di vista del soggetto designato, non è posizione di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo, sicché l'impugnazione della deliberazione si risolve in una contestazione di tale posizione,

di modo che la controversia, riguardando diritti soggettivi, potrebbe appartenere al giudice amministrativo solo in presenza di una specifica attribuzione di una giurisdizione su diritti (Cassazione civile Sezioni Unite 3 ottobre 2016 n.19676).

Neppure rileva la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 5304 del 6/3/2018, trattandosi in quel caso di controversia proposta da un ente locale avverso gli atti con i quali il Consorzio modificava il proprio Statuto e quindi sostanzialmente riconducibile ad una sfera pubblicistica.

Nel caso di specie si discorre della decadenza di due componenti del comitato direttivo, delle dimissioni di un altro componente del comitato direttivo e del Presidente, e della nomina del comitato direttivo e del relativo Presidente, in relazione ai quali, per quanto sopra evidenziato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atti che si inscrivono all'interno di una vicenda tutta privatistica, che è il riflesso del modello negoziale prescelto.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, sussistendo quella del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai fini della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, sussistendo quella del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai fini della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con
l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maurizio Santise

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO